

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

Nn. 1525, 282 e 489-A

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE GIAMBRONE)

Comunicata alla Presidenza l'11 luglio 2007

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie  
(n. 1525)

---

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 23 aprile 2007, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati BOATO (28); DE SIMONE (522); EVANGELISTI (1620)**

*(V. Stampati Camera nn. 28, 522 e 1620)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 aprile 2007*

---

E SUI

## **DISEGNI DI LEGGE**

Abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (n. 282)

**d'iniziativa dei senatori VALPIANA, NARDINI, RUSSO SPENA,  
CAPELLI e EMPRIN GILARDINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2006**

---

Abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (n. 489)

**d'iniziativa dei senatori CAFORIO, GIAMBRONE, FORMISANO,  
DE GREGORIO e RAME**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2006**

---

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1525*

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	4
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali .....	»	7
Disegni di legge:		
– n. 1525, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione .....	»	8
– n. 282, d’iniziativa dei senatori Valpiana ed altri .....	»	9
– n. 489, d’iniziativa dei senatori Caforio ed altri .....	»	10

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge n. 1525 – nel quale la Commissione propone di assorbire i disegni di legge nn. 282 e 489 – intende far chiarezza sulla linea di demarcazione che necessariamente deve esistere tra le professioni sanitarie e quelle dei laureati in scienze motorie.

L'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ha introdotto l'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Per effetto di tale equiparazione si attribuisce lo stesso valore legale a titoli di studio conseguiti in base a percorsi formativi radicalmente diversi.

Infatti, mentre per il conseguimento del diploma di laurea in fisioterapia è previsto un esame finale con valore abilitante alla professione, non esiste analoga previsione per il conseguimento della laurea in scienze motorie.

Poiché l'articolo 33 della Costituzione prevede il superamento di un apposito esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, la succitata norma non sembra del tutto conforme alla disposizione costituzionale.

Va altresì sottolineato che l'introduzione nel nostro ordinamento del suddetto principio di equipollenza è in palese contrasto sia con gli indirizzi comunitari in ordine alla formazione dei professionisti sanitari, all'accesso alle professioni e agli ordinamenti universitari, che con l'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante: «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali».

Aver inserito, nella passata legislatura, incongruamente, la norma in questione in un decreto-legge di contenuto eterogeneo ha sovvertito un indirizzo normativo contenuto in una legge di riordino delle professioni sanitarie per finalità esclusivamente corporative prive di alcuna logica legislativa.

Al fine di contribuire al miglioramento complessivo delle prestazioni assistenziali garantite dal Servizio sanitario nazionale a tutti i cittadini, il legislatore ha inteso creare un percorso formativo, culturale e professionale ben definito e riconoscibile che garantisce un adeguato livello di preparazione e capacità specifica degli operatori sanitari: l'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 250 del 2005 ha invece eliminato la specificità del percorso richiesto agli operatori sanitari equiparando impropriamente la fisioterapia alle attività sportive e rendendo inefficace la programmazione annuale disposta dal Dicastero competente, sulla base di dati regionali, per l'accesso ai corsi di laurea in fisioterapia.

Ancora, occorre ricordare che la legge n. 27 del 2006, che ha convertito in legge il predetto decreto-legge, introducendo tale equipollenza, è stata approvata con un vero e proprio colpo di mano, contro l'orientamento dello stesso Governo del tempo (di centro-destra), tanto da portare la allora maggioranza, a distanza di soli tre giorni, all'approvazione di un atto di indirizzo che impegnava il Governo a risolvere l'impropria situazione determinatasi a seguito dell'equipollenza dei diplomi di laurea.

Conseguentemente, da più di un anno a questa parte, tutte le categorie del settore e le organizzazioni sindacali hanno richiesto con forza la modifica di quella normativa, sottolineando la necessità di assicurare il cor-

retto accesso alle prestazioni della riabilitazione a tutti i cittadini.

Nel corso della discussione alla Camera dei disegni di legge nn. 28, 522 e 1620, il Governo aveva manifestato la preferenza, pienamente condivisa sia dal Ministro dell'università che da quello della salute, per l'abrogazione pura e semplice dell'equipollenza fra i due titoli di studio. Il Governo, convinto della bontà della proposta, ebbe cura di rendere pubblico, attraverso il sito *internet* dell'Università, l'intento di abrogare l'equipollenza, così da scoraggiare le iscrizioni a scienze motorie volte a conseguire un titolo teoricamente equipollente a quello in fisioterapia.

Alla Camera la proposta incontrò molte resistenze e l'esame si rivelò assai più lungo del previsto; il Ministero dell'università, persuaso peraltro dell'opportunità di salvaguardare il *curriculum* di coloro i quali, nell'ambito del corso di laurea in scienze motorie, scelgano un percorso simile a quello di fisioterapia, e in particolare l'indirizzo che prevede due terzi degli esami sostanzialmente equivalenti, si è espresso per la non preclusione del passaggio a fisioterapia purché

esso avvenga senza aggirare le norme sulla programmazione degli accessi.

Nel corso dei lavori della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato, sono stati approvati due emendamenti di identico contenuto che sostituiscono il comma 2 dell'articolo 1 del testo trasmesso dalla Camera.

Benché la normativa vigente già preveda il riconoscimento dei crediti formativi, come giustamente rilevato tra gli altri dalla Conferenza permanente delle classi di laurea delle professioni sanitarie, la nuova formulazione del comma 2 sottolinea il rispetto della disciplina esistente e, facendo salvo il criterio della programmazione degli accessi alla laurea in fisioterapia, realizza una mediazione equilibrata che salvaguarda i diritti di tutti i soggetti interessati.

Per le considerazioni che precedono, raccomando il disegno di legge n. 1525 all'approvazione dell'Assemblea, con l'assorbimento in esso dei disegni di legge nn. 282 e 489, che sono in perfetta sintonia con il provvedimento medesimo.

GIAMBRONE, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VILLONE)

**sul disegno di legge n. 1525 e sui relativi emendamenti**

26 giugno 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1525, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti a esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: PELINO)

**sui disegni di legge nn. 282, 489 e 1525**

13 giugno 2007

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminati i disegni di legge n. 282 ed abbinati, in materia di abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, in corso di esame presso la 7<sup>a</sup> Commissione (istruzione pubblica, beni culturali) del Senato;

rilevato che le disposizioni in esame sono volte ad abrogare l'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia;

considerato che l'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, che ha sancito l'equipollenza tra i due titoli di studio testè richiamati, deve essere valutato in relazione alle norme legislative sull'esercizio dell'attività delle professioni sanitarie, materia in cui, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, allo Stato è demandata la determinazione dei principi, mentre spetta alle regioni la potestà legislativa di dettaglio;

valutato che l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, che fissa il profilo dei laureati in scienze motorie, non ne dispone l'abilitazione all'esercizio dell'attività sanitaria;

rilevato che le disposizioni in esame appaiono riconducibili alla materia «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione; osservato peraltro che le disposizioni recate dai provvedimenti in esame presentano profili di attinenza con la materia «professioni», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente;

esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1525**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. L'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, è definita per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi **nonché delle modalità di espletamento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente** ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1525**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. *Identico.*

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **di concerto con** il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, è definita, **nel rispetto della normativa vigente**, la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi **utili** ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, **che abbiano superato la selezione per l'accesso ai posti complessivamente programmati in fisioterapia nei limiti del fabbisogno previsto.**

## **DISEGNO DI LEGGE N. 282**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VALPIANA ED ALTRI

---

### Art. 1.

1. L'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.

**DISEGNO DI LEGGE N. 489**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CAFORIO ED ALTRI

---

Art. 1.

1. L'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.



